



# Proposta di legge recante «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti il controllo delle emissioni di sostanze emananti odore»

Camera dei Deputati – VIII COMMISSIONE AMBIENTE

Roma, 20 gennaio 2022



## Il contesto

- La problematica del contenimento degli odori generati da alcune attività produttive, incluse (ma non solo) quelle rappresentate dalle associazioni audite, è indubbiamente avvertita sul territorio nazionale anche a fronte dello sviluppo di contesti urbanistici nei quali il tema non è stato storicamente tenuto in debita considerazione
- In particolare, per il settore del trattamento dei rifiuti il tema degli odori è tra quelli da affrontare in modo prioritario, in fase di pianificazione, progettazione, autorizzazione ed esercizio degli impianti
- Ciò ha comportato la progressiva maturazione delle tecnologie (miglioramento dei layout impiantistici, maggiore attenzione alla gestione dei processi anche in chiave di mitigazione degli impatti odorigeni), la contestuale evoluzione delle prescrizioni autorizzative (miglioramento dei piani di monitoraggio) e, in alcune regioni, l'emanazione di linee guida dedicate al tema
- Una norma nazionale, quindi, può essere un utile elemento di raccordo delle esperienze maturate sul territorio di riferimento sia nel caso in cui vengano paventati disagi olfattivi elevati senza alcun riscontro oggettivo e correlando tali disagi a ripercussioni sulla salute inesistenti, sia nel caso contrario, ovvero dove vi siano effettivi disagi senza che le autorità di controllo abbiano strumenti efficaci per intervenire, esasperando situazioni di disagio.



## Il contesto normativo in evoluzione

- Rispetto al momento di presentazione della PdL, risalente ormai all'11 dicembre 2018, in questo intervallo di tempo, sono intervenute importanti novità che rendono certamente necessaria una revisione complessiva dell'articolato:
  - l'emanazione della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (**BAT**) per il trattamento dei rifiuti, che include anche criteri per il monitoraggio e la mitigazione delle emissioni odorigene, inclusi valori di riferimento per le emissioni
  - la pubblicazione della norma UNI 11806/2021 «Qualità dell'aria - Emissioni odorigene e impatto olfattivo – **Vocabolario**»
  - l'accelerazione delle **attività del Coordinamento** di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che ha prodotto nel 2021 una bozza di «Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività»



## Le criticità della PdL: elementi sostanziali

La critica di sostanza si impernia sull'asse degli articoli 3 e 6.

Si consideri infatti che:

- l'art. 3 comma 1 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il MATTM (ora MiTE), tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida elaborate in materia dal Coordinamento, con proprio decreto deve provvedere a modificare gli allegati alla parte quinta del D.lgs 152/2006, al fine di introdurre specifici limiti di emissione...
- l'art. 6 comma 1, che modifica l'art. 272-bis del D.lgs 152/2006, afferma d'altra parte che *«entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la normativa regionale prevede misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, nonché i relativi piani di monitoraggio ...»*



**FISE ASSOAMBIENTE**  
Associazione Imprese Servizi Ambientali

## Le criticità della PdL: elementi sostanziali

Così come concepita, la PdL quindi, prevede che entro lo stesso orizzonte temporale (6 mesi) lo Stato (ai sensi dell'art. 3) e le Regioni (ai sensi dell'art. 6) introducano norme parzialmente sovrapposte nei contenuti, che non tengono conto l'una delle altre. Tra l'altro, il decreto nazionale di cui all'art. 3 dovrebbe recepire indirizzi e linee guida elaborate in materia dal Coordinamento che a oggi ancora non sono state pubblicate.

**Meglio sarebbe, a nostro avviso, creare una successione, e contestuale semplificazione, del quadro normativo che preveda che gli atti di indirizzo del Coordinamento siano il riferimento tecnico nazionale, a valle dei quali le regioni possano adeguare la propria normativa.** Su tale impianto l'ulteriore decreto di cui all'art. 3 sarebbe un elemento contraddittorio e non utile.

Inoltre, i limiti univoci nazionali previsti, non calati nella specificità dei territori, andrebbero a rimettere in discussione limiti, piani di monitoraggio e di gestione adottati da ciascuno degli impianti di gestione dei rifiuti operativi in Italia. Riteniamo, questo, un approccio eccessivamente semplificato che non centra l'obiettivo di contenere gli impatti odorigeni sul territorio



## Le criticità della PdL: alcune osservazioni puntuali

- Art. 1. Le definizioni riportate dovrebbero essere adeguate alla norma UNI specifica relativa al lessico sugli odori (UNI 11806:2021), che dovrebbe essere qui esplicitamente richiamata
- Art. 5. Il concetto di eliminazione degli odori è errato. L'odore zero (così come la richiesta di assenza di un qualsiasi analita) non esiste, ed è a maggior ragione fuorviante e pericoloso inserirlo in una norma: meglio piuttosto parlare di «contenimento degli odori».
- Art. 7. Non si condivide l'inserimento delle "sostanze odorigene" tra gli inquinanti elencati nell'allegato X alla parte II del D.lgs 152/2006, come se queste sostanze avessero di per sé una rilevanza di carattere sanitario; tra l'altro, facciamo presente che la maggior parte dei composti presenti in natura o prodotti dall'uomo è, in opportune concentrazioni, odorigena, ossia in grado di generare la percezione dell'odore

Il punto b, inoltre, prevede l'inserimento al punto 13bis delle "sostanze odorigene" nella sezione "acqua"; questo è concettualmente sbagliato, visto che la percezione di un odore per l'essere umano è vincolata al solo mezzo gassoso (aria).



## Le proposte

Una complessiva revisione della PdL dovrebbe pertanto, a nostro avviso, contemplare:

- l'**adeguamento delle definizioni** alla nuova norma UNI 11806/2021
- il **potenziamento del Coordinamento** di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 includendo, oltre ai rappresentanti istituzionali e della ricerca, anche gli **stakeholders** interessati (rappresentanti delle attività produttive odorigene, tecnici esperti del monitoraggio e delle strategie di mitigazione degli odori)
- l'**esclusione delle modifiche al D.lgs 152/2006** attualmente presenti nella PdL; meglio piuttosto stabilire criteri per il **periodico aggiornamento degli atti di indirizzo del Coordinamento** all'attività degli enti territoriali competenti (in ambito autorizzatorio e di gestione di problematiche odorigene insorgenti) e alla normazione regionale
- nella prospettiva di una responsabilizzazione delle regioni e degli enti locali, l'istituzione di obblighi formativi sul tema odori per i funzionari e la contestuale erogazione di **attività di formazione**



## Indirizzi del Coordinamento

Nel dare un ruolo centrale agli indirizzi redatti (e da aggiornarsi periodicamente) da parte del Coordinamento, segnaliamo inoltre alcune criticità presenti nella bozza di indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.lgs 152/2006 attualmente in circolazione.

Quale aspetto di primaria importanza, citiamo la necessità di meglio declinare il tema delle «**classi di sensibilità e i valori di accettabilità presso il ricettore sensibile**» che, non tenendo conto tra l'altro della elevata incertezza associata alla misura olfattometrica e alla successiva modellistica che determina l'impatto al ricettore, rischia di costringere le attività produttive potenzialmente odorigene a mettere in atto misure costose anche quando non rilevanti, con aumenti dei costi di gestione degli impianti e un conseguente diretto impatto negativo sulle tariffe a carico degli utenti

Come richiamato dalla legge n. 180 del 2011, andrebbe quindi effettuata un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), anche in termini economici, con riferimento alle specifiche misure da adottare





Via Boncompagni 93  
00187 Roma  
cic@compost.it  
[www.compost.it](http://www.compost.it)



**UTILITALIA**

imprese acqua ambiente energia

Piazza Cola di Rienzo 80/A  
00192 Roma  
ambiente@utilitalia.it  
[www.utilitalia.it](http://www.utilitalia.it)

**FISE ASSOAMBIENTE**  
Associazione Imprese Servizi Ambientali

Via del Poggio Laurentino, 11  
00144 Roma  
assoambiente@assoambiente.org  
[www.assoambiente.org](http://www.assoambiente.org)